



MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME - CAVALESE

**STATUTO
DELLA COMUNITA' DEI VICINI DI FIEMME**

Approvato dal Consiglio dei Regolani con delibera nr. 22 – 3/2017 assunta nella seduta del 23 marzo 2017
e dal Comune Generale con deliberazione nr. 7 – 2/2017 assunta nella seduta dell'11 dicembre 2017

INDICE

TITOLO I: Oggetto Statutario, Denominazione, Sede.

Articolo 1 - L'Oggetto Statutario	Pag. 4
Articolo 2 - La Comunità dei Vicini	Pag. 4
Articolo 3 - L'Istituzione Rappresentativa	Pag. 4
Articolo 4 - Le finalità e Funzioni Istituzionali	Pag. 4
Articolo 5 - La Sede Istituzionale	Pag. 4
Articolo 6 – L'Istituzione ed il Patrimonio Collettivo	Pag. 5

TITOLO II: I Vicini, i Diritti di Vicinia, il Patrimonio Collettivo.

Articolo 7 – I Vicini	Pag. 5
Articolo 8 – I Diritti di Vicinia	Pag. 5
Articolo 9 – L'Esercizio dei Diritti di Vicinia	Pag. 5
Articolo 10 – Il Patrimonio Collettivo	Pag. 6
Articolo 11 – L'Impiego delle Rendite	Pag. 6

TITOLO III: Organi.

Articolo 12 – Organi Collegiali	Pag. 6
Articolo 13 – Organi Individuali	Pag. 6

TITOLO IV: Il Consiglio di Regola.

Articolo 14 - Le Regole	Pag.6
Articolo 15 - Il Consiglio di Regola	Pag.7
Articolo 16 - Gli Eleggibili al Consiglio di Regola	Pag.7
Articolo 17 - Gli Elettori del Consiglio di Regola	Pag.7
Articolo 18 - L'Esercizio del voto per i Consigli di Regola	Pag.8

TITOLO V: Il Consiglio dei Regolani.

Articolo 19 – Costituzione, durata e competenze	Pag. 8
Articolo 20 – Le riunioni	Pag. 9
Articolo 21 – Le delibere del Consiglio dei Regolani ed i ricorsi	Pag.10

TITOLO VI: Il Collegio di Controllo.

Articolo 22 – Composizione, elezioni e durata	Pag. 10
Articolo 23 – Le competenze	Pag.11
Articolo 24 – Le riunioni	Pag.11

TITOLO VII: Il Collegio dei Revisori.

Articolo 25 – Il Collegio dei Revisori	Pag.12
--	--------

TITOLO VIII: Scario, Vicescario, Regolani, Viceregolani.

Articolo 26 – Lo Scario e il Vicescario	Pag.12
Articolo 27 – I Regolani ed i Viceregolani	Pag.13

TITOLO IX: Pubblicità degli atti.

Articolo 28 – Pubblicità degli Atti Pag.13

TITOLO X: Le Elezioni; Ineleggibilità e incompatibilità delle cariche; Ricorsi elettorali.

Articolo 29 – Le Elezioni Pag. 13

Articolo 30 – Ineleggibilità e Incompatibilità Pag.14

Articolo 31 – Le Operazioni ed i Ricorsi elettorali Pag.14

TITOLO XI: Costituzione Organi Eletti e Passaggio di Consegne.

Articolo 32 – La Costituzione degli Organi Eletti Pag.15

Articolo 33 – Le Consegne alla nuova amministrazione Pag.15

TITOLO XII: Esercizio amministrativo e Uffici Amministrativi.

Articolo 34 – L'Esercizio Amministrativo e le Scritture contabili Pag.15

Articolo 35 – I Servizi e gli Uffici Amministrativi Pag.16

TITOLO XIII: I Regolamenti.

Articolo 36 – I Regolamenti Pag.16

TITOLO XIV: Tutela dell'Autonomia e Rapporti con altri Enti.

Articolo 37 – Tutela dell'Autonomia e Rapporti con altri Enti Pag.16

TITOLO XV – Norma transitoria

Articolo 38 – Norma transitoria Pag. 16

TITOLO I: Oggetto Statutario, Denominazione, Sede

ARTICOLO 1

L'OGGETTO STATUTARIO

(1) Il presente Statuto riordina la normativa - che ha le sue profonde radici nei "Privilegi", nelle consuetudini e negli statuti del passato - di quell'antica unità spirituale e socio-economica che fu, ed è tuttora, la Comunità dei Vicini di Fiemme, il cui primo storico rilievo è tramandato dai "Patti Gebardini" del 14 luglio 1111, e della sua Istituzione rappresentativa, denominata "*Magnifica Comunità di Fiemme*", di seguito anche "Comunità".

ARTICOLO 2

LA COMUNITÀ DEI VICINI

(1) La Comunità dei Vicini di Fiemme è l'universalità dei Vicini, alla quale appartiene, a titolo originario, il patrimonio collettivo, consistente prevalentemente nelle terre silvo-pastorali sulle quali i Vicini esercitano, per consolidata consuetudine, i propri diritti di vicinia, e che si articola nelle Regole.
(2) Essa è una formazione sociale ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.

ARTICOLO 3

L'ISTITUZIONE RAPPRESENTATIVA

(1) La Comunità dei Vicini di Fiemme è giuridicamente impersonata e rappresentata dalla sua storica "*Magnifica Comunità di Fiemme*", libera ed autonoma istituzione locale che opera, in conformità con la sua antica normativa, in una sfera di interessi collettivi per il benessere generale dei Vicini.

ARTICOLO 4

LE FINALITÀ E FUNZIONI ISTITUZIONALI

(1) La Magnifica Comunità di Fiemme ha le seguenti finalità e funzioni:

- di autonomo ordinamento statutario, nel rispetto delle leggi vigenti ed in secolare continuità con le sue consuetudini, aggiornate al vivere moderno;
- di autonoma normativa regolamentare nel campo del suo ordinamento;
- di autonoma amministrazione dei beni oggetto del patrimonio comunitario universale di cui alle lettere (a) e (b) dell'articolo 10, ai fini del mantenimento, dell'incremento e del miglioramento degli stessi, nonché ai fini dell'esercizio dei diritti vicinali di godimento e di partecipazione alle rendite da essi ricavabili;
- di libera gestione – anche attraverso la costituzione di istituti associativi e societari contemplati nel Codice Civile e la partecipazione in istituti già costituiti – dei beni del patrimonio collettivo di cui alla lettera c) dell'articolo 10, al fine della loro tutela e valorizzazione e della loro maggiore produttività, sempre nel quadro del benessere generale dei Vicini;
- di suo proprio istituzionale autocontrollo.

ARTICOLO 5

LA SEDE ISTITUZIONALE

(1) La Magnifica Comunità di Fiemme ha la sua sede in Cavalese, capoluogo dell'antica Pieve.

ARTICOLO 6

L'ISTITUZIONE ED IL PATRIMONIO COLLETTIVO

- (1) Alla Magnifica Comunità di Fiemme, quale persona giuridica esponenziale rappresentativa dell'universalità dei Vicini, è attribuita la titolarità del patrimonio collettivo.
- (2) A nome della Magnifica Comunità di Fiemme è intavolata la proprietà dei beni costituenti il patrimonio comunitario universale di cui alla lettera (b) dell'articolo 10. Per tali beni dovrà essere annotato al Libro Fondiario, l'assoggettamento al vincolo dell'uso civico.

TITOLO II: i Vicini, i diritti di vicinia, il Patrimonio collettivo

ARTICOLO 7

I VICINI

- (1) I *Vicini* sono le persone fisiche aventi stabile dimora nel territorio delle Regole, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- nascita in famiglia di Vicini;
 - riconoscimento di filiazione, adozione ed affiliazione da parte di Vicino;
 - residenza ininterrotta – in possesso di cittadinanza italiana per almeno venticinque anni nel territorio delle Regole; al termine di tale periodo l'interessato dovrà presentare domanda di iscrizione negli elenchi matricolari.
- (2) Nelle singole Regole i Vicini sono immatricolati, per consolidata consuetudine, nei *Fuochi*, che sono nuclei familiari di norma rappresentati, ai fini dell'esercizio dei diritti di vicinia, dal *Capofuoco*.
- (3) Il Capofuoco può tuttavia delegare l'esercizio dei diritti di Vicinia ad altro Vicino del suo Fuoco, fatta esclusione per il diritto di voto nell'elezione del Consiglio di Regola.
- (4) Lo stato di Vicino (acquisto, sospensione, interruzione e perdita della qualifica), lo stato di Fuoco (familiare, singolo e di convivenza), lo stato di Capofuoco, e la rappresentanza del Fuoco, formano oggetto delle norme del Regolamento dell'impianto e della tenuta delle matricole.

ARTICOLO 8

I DIRITTI DI VICINIA

- (1) I *diritti di vicinia* sono quelli storici di pascolo con bestiame proprio, di erbatico, di legnatico, di cavar sabbia e sassi, di pesca, di caccia, di legnatico utile, di semina e di estrazione torba, nonché quelli derivanti da altre forme di utilizzazione del territorio che sono specificate e disciplinate dai regolamenti di cui al successivo articolo 9.
- (2) Tutti i Vicini sono titolari dei diritti di vicinia.

ARTICOLO 9

L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VICINIA

- (1) L'esercizio dei diritti di vicinia di cui al precedente articolo è disciplinato, nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, dalle norme dei particolari loro regolamenti, che dovranno adeguarsi alle attuali esigenze dell'universalità dei Vicini.

ARTICOLO 10

IL PATRIMONIO COLLETTIVO

- (1) Il patrimonio collettivo è costituito:
- a. dai beni immateriali, consistenti nei valori di solidale appartenenza ad una compatta unità vicinale insediata su un proprio territorio sempre ben salvaguardato, nonché dai beni costituenti il patrimonio storico ed artistico;
 - b. dai beni materiali, consistenti nelle terre a prevalente destinazione silvo-pastorale di originaria acquisizione vicinale, od acquistati anche successivamente ed aventi identica destinazione, che costituiscono il patrimonio comunitario universale, che è inalienabile, indivisibile, imprescrittibile;
 - c. dai beni materiali, mobili ed immobili, che non hanno natura di patrimonio comunitario universale e che sono liberamente disponibili, in quanto strumentali e destinati all'amministrazione.
- (2) L'inventario dei beni mobili dovrà essere costantemente aggiornato.

ARTICOLO 11

L'IMPIEGO DELLE RENDITE

(1) L'impiego delle rendite ricavate dalla gestione del patrimonio collettivo, amministrato dall'Istituzione rappresentativa della Comunità dei Vicini, dovrà essere disciplinato da appositi regolamenti in maniera da assicurare la partecipazione al godimento delle rendite di tutti i Vicini, in primo luogo mediante interventi di solidarietà a sostegno delle fasce sociali più bisognose, ed inoltre mediante interventi - anche a dimensione regoliera - diretti al progresso sociale, culturale ed economico dell'intera Comunità dei Vicini.

TITOLO III: Organi

ARTICOLO 12

GLI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali della Magnifica Comunità di Fiemme sono:

- il Consiglio di Regola;
- il Consiglio dei Regolani;
- il Collegio di Controllo;
- il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 13

GLI ORGANI INDIVIDUALI

Gli organi individuali della Magnifica Comunità di Fiemme sono:

- lo Scario ed il Vicescario;
- i Regolani ed i Viceregolani;
- il Presidente e il Vice Presidente del Collegio di Controllo;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Collegio dei Revisori.

TITOLO IV: Il Consiglio di Regola

ARTICOLO 14

LE REGOLE

(1) Le *Regole* sono undici, e sono costituite dall'insieme dei Vicini che dimorano nei territori di Moena, Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià, Tesero, Cavalese, Varena, Daiano, Carano, Castello Molina di Fiemme e Trodena.

ARTICOLO 15

IL CONSIGLIO DI REGOLA

- (1) Il *Consiglio di Regola* è l'organo rappresentativo dei Vicini di Regola ed è formato da un numero di Consiglieri pari ad un eletto ogni contingente pieno di cinquecento Vicini, con un minimo di tre Consiglieri, espressi dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, oltre al più votato tra tutti i candidati delle altre liste. Esso dura in carica quattro anni.
- (2) Il Consiglio di Regola si riunisce almeno ogni sei mesi ed è convocato - anche verbalmente - dal Regolano, che lo presiede, o su richiesta di almeno due Consiglieri.
- (3) Le sue decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Regolano.
- (4) Il Consiglio di Regola ha le seguenti competenze:
- discute ogni argomento vicinale con il Regolano per il migliore svolgimento dei compiti cui questo è chiamato in seno al Consiglio dei Regolani;
 - può presentare al Consiglio dei Regolani richieste e domande scritte a cui lo Scario dovrà dare risposta scritta entro 60 giorni. Della risposta dovrà essere inoltre data notizia nel primo Consiglio dei Regolani utile, con traccia nel verbale della riunione,
 - impiega le rendite nell'ambito regoliero secondo le decisioni del Consiglio dei Regolani;
 - nomina i componenti della Commissione Matricolare che opererà a norma di regolamento;
 - nomina, in occasione delle elezioni, i quattro componenti del seggio elettorale diversi dal Presidente, ed il segretario;
 - provvede, nell'ambito della Regola, agli adempimenti previsti dalle norme regolamentari.
- (5) In caso di dimissioni o decadenza dei Consiglieri di Regola, si procede alla surroga sulla base di quanto previsto nel Regolamento per le votazioni. Fino alla nomina del nuovo Consigliere, il Consigliere dimissionario continua a svolgere le sue funzioni, tranne il caso di dimissioni per sopravvenuta incompatibilità.

ARTICOLO 16

GLI ELEGGIBILI AL CONSIGLIO DI REGOLA

- (1) Sono eleggibili al Consiglio di Regola i Vicini di ambo i sessi, ancorché non Capifuoco, che abbiano compiuto i venticinque anni di età ed abbiano i requisiti previsti dal Regolamento elettorale, sempreché non si trovino in condizioni di ineleggibilità od incompatibilità ai sensi del successivo articolo 30 e siano inclusi nelle matricole della Regola nella quale intendono candidare.
- (2) Chi intende candidarsi al Consiglio di Regola deve presentare la propria candidatura secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.
- (3) I Vicini possono candidarsi unicamente nella Regola nel cui elenco matricole sono iscritti.

ARTICOLO 17

GLI ELETTORI DEI CONSIGLI DI REGOLA

- (1) Elettori dei Consigli di Regola sono i Vicini Capifuoco iscritti negli elenchi elettorali a norma di regolamento.
- (2) Il Capofuoco non può delegare l'esercizio del diritto di voto ad altro Vicino del suo Fuoco.
- (3) Le Commissioni Matricolari curano la compilazione e l'aggiornamento degli elenchi dei Vicini Capifuoco aventi diritto al voto. Gli elenchi devono essere trasmessi alla Comunità quattro mesi prima della scadenza del mandato, e pubblicati per la durata di un mese nell'albo della Magnifica Comunità di Fiemme in Cavalese e contemporaneamente negli albi delle rispettive Regole.
- (4) Avverso gli elenchi dei Capifuoco della propria Regola i Vicini possono presentare ricorso motivato al Collegio di Controllo entro il periodo di pubblicazione, con deposito presso la Segreteria della Magnifica Comunità di Fiemme.
- (5) Il Collegio di Controllo dovrà decidere su tali ricorsi entro i successivi quindici giorni.

ARTICOLO 18

L'ESERCIZIO DEL VOTO PER I CONSIGLI DI REGOLA

- (1) Per l'elezione dei Consigli di Regola funziona in ogni Regola, nel giorno fissato, un seggio elettorale formato:
- a) dal Presidente, nella persona di un Regolano o un Vice regolano in carica in altra Regola, nominato dallo Scario;
 - b) da quattro scrutatori, fra i quali il Presidente nomina un Vicepresidente, e da un segretario, tutti designati dal Consiglio di Regola e scelti fra i Vicini della Regola che non siano candidati ad eccezione del segretario, che può non essere Vicino.
- (2) L'elettore, Capofuoco, che si presenta al seggio deve essere riconosciuto da un componente del seggio e/o si deve far riconoscere con l'esibizione di un documento valido.
- (3) Il segretario o un componente del seggio devono controllare la sua iscrizione negli elenchi elettorali.
- (4) Il Presidente consegna quindi all'elettore la scheda di votazione ufficiale, conforme a quanto previsto dal Regolamento elettorale.
- (5) La scheda deve essere compilata dall'elettore entro l'apposita cabina e quindi riconsegnata al Presidente che la introduce nell'urna sigillata.
- (6) Un componente del seggio deve prendere nota, nell'elenco elettorale, che l'elettore ha votato.

TITOLO V: Il Consiglio dei Regolani

ARTICOLO 19

IL CONSIGLIO DEI REGOLANI, COSTITUZIONE, DURATA E COMPETENZE

- (1) Il *Consiglio dei Regolani* è l'organo amministrativo della Magnifica Comunità di Fiemme ed è formato dagli undici Regolani. Esso dura in carica quattro anni.
- (2) Il Consiglio dei Regolani ha, fatte salve le competenze attribuite dallo Statuto ad altri Organi della Comunità, ogni competenza di ordinaria e straordinaria amministrazione, acquisito, ove statutariamente previsto, il parere preventivo del Collegio di Controllo o del Collegio dei Revisori. Ove il Consiglio dei Regolani ritenga di non aderire a tali pareri, dovrà darne adeguata motivazione in delibera.
- (3) Il Consiglio dei Regolani:
- a. nomina fra i suoi componenti lo Scario ed il Vicescario con le modalità previste dall'art. 26;
 - b. presenta al Collegio dei Revisori la proposta di bilancio di previsione dell'Ente, i budget delle Aziende e le relazioni programmatiche e il rendiconto consuntivo di gestione dell'esercizio precedente dell'Ente e delle Aziende nei termini previsti dall'art. 34;
 - c. approva il bilancio di previsione e le variazioni al bilancio di previsione, nonché il rendiconto consuntivo di gestione della Magnifica Comunità di Fiemme nei termini previsti dall'art. 34. Approva altresì i budget delle Aziende;
 - d. delibera sul mutamento di destinazione dei beni oggetto del patrimonio comunitario universale, acquisito il parere non vincolante del Collegio di Controllo; decide altresì per quali beni di cui alla lettera b. del precedente articolo 10, sia possibile derogare al principio della inalienabilità, fatto salvo il principio, in ogni caso, di contropartita per reintegro patrimoniale;
 - e. conferisce la Vicinia onoraria per eccezionali meriti acquisiti nei riguardi della Comunità;
 - f. approva le modificazioni dello Statuto; qualora non siano modificazioni di mero adeguamento a disposizioni normative o regolamentari attuative di previsioni legislative, trasmette le modifiche al Collegio di Controllo affinché valuti se esse incidano sui principi generali e consuetudinari della Magnifica Comunità di Fiemme. In tal caso il Collegio di Controllo le sottopone al voto dei Vicini aventi diritto di voto, indicandone le Consultazioni generali;
 - g. approva i regolamenti e i disciplinari interni, tecnici ed organizzativi;
 - h. delibera l'impiego delle rendite in conformità al precedente articolo 11;
 - i. determina la misura delle indennità di carica, dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi delle spese spettanti agli organi istituzionali;
 - j. delibera la costituzione di istituti associativi e societari di cui alla lettera (d) del precedente articolo 4 e la partecipazione in istituti associativi e societari già costituiti, i relativi rappresentanti. I rappresentanti degli istituti associativi e societari possono anche essere Regolani;

- k. predispone e presenta al Collegio di Controllo la relazione generale sullo stato della Comunità, nonché le previsioni programmatiche;
- l. approva le predette relazioni dopo aver valutato le osservazioni del Collegio di Controllo;
- m. può decidere la convocazione dei Consigli di Regola in seduta congiunta per l'illustrazione del bilancio.

(4) Il Consiglio dei Regolani può delegare, con il voto favorevole di almeno 8 componenti, parte delle sue competenze ad uno o più Regolani singolarmente o ad un Comitato composto da tre o cinque componenti, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

(5) Quando, a causa di dimissioni o decadenza di Regolani per i quali non è più possibile procedere alla surroga, il Consiglio dei Regolani risulta composto da meno di sette Regolani, i poteri di ordinaria amministrazione vengono assunti dal Collegio di Controllo, che provvede ai sensi dell'art. 23, comma 4.

ARTICOLO 20

IL CONSIGLIO DEI REGOLANI, LE RIUNIONI

(1) La prima riunione del Consiglio dei Regolani deve avvenire entro 20 giorni dalla data di convalida degli eletti: la seduta è convocata dallo Scario uscente e presieduta dal Regolano anziano per età. In primo luogo si provvede ad eleggere il nuovo Scario. Dopo l'elezione, il Regolano anziano passa le sue funzioni allo Scario neo eletto.

(2) Il Consiglio dei Regolani si riunisce di norma una volta al mese ed è convocato e presieduto dallo Scario. Può essere altresì riunito in qualsiasi momento su iniziativa dello Scario o su richiesta di almeno quattro Regolani su un ordine del giorno definito.

Il Consiglio dei Regolani può deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

(3) La convocazione deve essere fatta con lettera contenente l'ordine del giorno, che dovrà essere spedita ai convocati almeno otto giorni prima della riunione o almeno ventiquattro ore prima nei casi di urgenza, di norma con l'utilizzo di strumenti informatici che consentano la prova della ricezione, e deve essere pubblicata lo stesso giorno nell'albo della Magnifica Comunità di Fiemme in Cavalese ed in quelli delle altre Regole.

Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dei Regolani devono essere depositati presso la segreteria comunitaria, di norma, otto giorni prima della data fissata per l'adunanza o 24 ore prima in caso di urgenza.

(4) Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno sette Regolani. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le deliberazioni di cui alle lettere d., e., f., g. del precedente articolo 19, per le quali occorre il voto favorevole di otto Regolani.

(5) Le sedute del Consiglio dei Regolani sono pubbliche; sono segrete quando si tratta di questioni concernenti persone, fatte salve le nomine degli organi istituzionali, e quando l'organo lo deliberi – a maggioranza assoluta dei presenti; con la stessa maggioranza l'organo collegiale può stabilire che, per determinati argomenti, si proceda alla votazione - che normalmente avviene in forma palese per alzata di mano – mediante schede segrete. Il verbale delle sedute segrete deve contenere il dispositivo della deliberazione ed eventuali dichiarazioni dei partecipanti, il risultato della votazione e, su richiesta, la constatazione del voto.

(6) Quando il Consiglio dei Regolani deve eleggere organi individuali o nominare uno o più componenti di altri organi collegiali o infine designare rappresentanti in commissioni od organismi anche esterni e, nella prima votazione, non sia raggiunta la maggioranza assoluta necessaria, si procede nella stessa seduta ad una seconda votazione, nella quale risulterà eletto, nominato o designato il candidato che avrà ottenuto comunque il maggior numero dei voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

(7) Quando si inizia una trattazione di affari che siano, anche indirettamente, di interesse di uno o più componenti del Consiglio dei Regolani o del Segretario della Comunità, verbalizzante, oppure di interesse di loro parenti fino al quarto grado o di loro affini fino al secondo grado, è fatto obbligo agli interessati di allontanarsi dalla seduta e di non prendere parte né alla discussione né alla votazione. Il Collegio di Controllo pronuncia, su ricorso di chi ne abbia interesse, l'annullamento delle deliberazioni adottate in violazione del presente capo.

ARTICOLO 21

LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI REGOLANI ED I RICORSI

- (1) Le delibere del Consiglio dei Regolani, redatte dal Segretario della Comunità e firmate dallo stesso e dallo Scario, sono pubblicate contemporaneamente, entro quindici giorni dalla seduta, nell'albo pretorio della Magnifica Comunità di Fiemme in Cavalese ed in quelli delle altre Regole per la durata di quindici giorni consecutivi: non si conteggia il giorno iniziale della pubblicazione ma quello finale. Il referto di pubblicazione deve avvenire a cura e firma del messo comunitario mentre responsabile della pubblicazione è il segretario comunitario al quale incombe anche l'obbligo della certificazione.
- (2) Il verbale delle sedute del Consiglio dei Regolani, che è redatto a cura del Segretario della Comunità e dallo stesso sottoscritto, deve contenere i punti principali della discussione, ossia un sunto degli interventi ed il risultato della votazione.
- (3) Ogni Regolano può chiedere che nel verbale si faccia menzione di sue eventuali dichiarazioni e si faccia figurare il suo voto. Il Segretario può chiedere, al Regolano che faccia richiesta di verbalizzazione di una propria dichiarazione, che il testo della stessa gli venga dettato o consegnato per iscritto.
- (4) Le delibere acquistano esecutorietà il giorno successivo a quello della scadenza del termine della pubblicazione nell'albo della Magnifica Comunità di Fiemme.
- (5) Avverso le delibere è ammesso ricorso da parte dei Vicini al Collegio di Controllo entro il termine di pubblicazione.
- (6) I ricorsi, che devono essere motivati, devono essere depositati presso la Segreteria della Magnifica Comunità di Fiemme, la quale deve rilasciarne ricevuta e quindi provvedere al rapido inoltro del ricorso al Collegio di Controllo.
- (7) Il ricorso sospende l'esecutorietà della delibera, salvo che il Consiglio dei Regolani ne abbia, nei casi di motivata urgenza, deliberata contestualmente, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, l'immediata esecutorietà.

TITOLO VI: Il Collegio di Controllo

ARTICOLO 22

IL COLLEGIO DI CONTROLLO - COMPOSIZIONE, ELEZIONE, DURATA

- (1) Il *Collegio di Controllo* è l'organo di autocontrollo della Magnifica Comunità di Fiemme.
- (2) E' formato da cinque membri aventi competenza giuridica, amministrativa, tecnica o economica, che siano Vicini, non Regolani né componenti dei Consigli di Regola o del Collegio dei Revisori.
- (3) Per l'elezione del Collegio di Controllo viene costituito presso la sede della Comunità un seggio presieduto dal Segretario generale e costituito a termini di regolamento.
- (4) Le candidature dovranno essere presentate al Consiglio dei Regolani da Vicini che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2). Il Consiglio dei Regolani, accertata l'eleggibilità dei candidati, formerà un'unica lista in ordine alfabetico.
- (5) Il voto sarà espresso dai componenti dei Consigli di Regola, con un massimo di cinque preferenze.
- (6) Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.
- (7) La proclamazione verrà effettuata dallo Scario.
Il Collegio di Controllo dura in carica cinque anni. I suoi componenti non possono essere rieletti per più di due quinquenni consecutivi.
- (8) Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente e un Vice Presidente, con il compito di sostituire il Presidente quando egli sia impedito a svolgere le sue funzioni.
- (9) In caso di dimissioni di un componente del Collegio di Controllo, lo stesso resta in carica fino alla surroga del primo dei non eletti, che deve essere disposta dal medesimo Collegio entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle dimissioni. Qualora non risultassero altri eletti, il Collegio di Controllo provvederà a cooptare i componenti mancanti, che rimarranno in carica fino all'elezione suppletiva, che dovrà essere indetta entro i sei mesi successivi. I nuovi eletti scadranno insieme con quelli in carica. Non si procederà a nuove elezioni qualora manchino meno di sei mesi alla scadenza del mandato.

ARTICOLO 23

IL COLLEGIO DI CONTROLLO - LE COMPETENZE

- (1) Il Collegio di Controllo ha le seguenti competenze:
- a) procede alla convalida degli eletti nei Consigli di Regola;
 - b) valuta se le modificazioni dello Statuto approvate e trasmesse dal Consiglio dei Regolani incidano sui principi generali e consuetudinari della Magnifica Comunità di Fiemme e in tal caso le sottopone al voto dei Vicini aventi diritto di voto, indicandone le Consultazioni generali;
 - c) esprime un parere non vincolante sul mutamento di destinazione dei beni oggetto del patrimonio comunitario universale, su richiesta del Consiglio dei Regolani;
 - d) riceve annualmente dallo Scario la relazione generale sullo stato della Comunità, nonché le previsioni programmatiche. Su tali documenti può presentare specifiche osservazioni, che lo Scario deve sottoporre alla valutazione del Consiglio dei Regolani;
 - e) può presentare specifiche proposte al Consiglio dei Regolani;
 - d) nomina i componenti del Collegio dei Revisori alla scadenza quadriennale del mandato.
- I membri del Collegio devono essere invitati alle riunioni del Consiglio dei Regolani.
- (2) Al Collegio di Controllo compete giudicare e decidere previa convocazione da parte del Presidente, sui ricorsi dei Vicini entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi. Le decisioni, prese a maggioranza dei componenti, sono definitive. La decisione del Collegio deve essere depositata presso la Segreteria della Magnifica Comunità di Fiemme, che provvederà ad effettuare la notifica al ricorrente.
- (3) Il Collegio di Controllo adotta un proprio Regolamento, che ne disciplina il funzionamento.
- (4) Nel caso previsto dall'art. 19, comma 5, il Collegio di Controllo assume l'ordinaria amministrazione della Magnifica Comunità di Fiemme e provvede immediatamente ad indire nuove elezioni.

ARTICOLO 24

IL COLLEGIO DI CONTROLLO - LE RIUNIONI

- (1) Le sedute del Collegio di Controllo si svolgono a porte chiuse. Il verbale delle sedute deve contenere il dispositivo della deliberazione ed eventuali dichiarazioni dei partecipanti, il risultato della votazione e, su richiesta, la constatazione del voto.
- (2) Per la validità delle riunioni del Collegio di Controllo è sufficiente la presenza di almeno tre dei suoi componenti, fra cui il Presidente o il Vice Presidente; le decisioni del Collegio devono comunque essere adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Per le funzioni di segreteria, il Collegio si avvale dell'Ufficio di Segreteria della Magnifica Comunità.

TITOLO VII: Il Collegio dei Revisori

ARTICOLO 25

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(1) Il *Collegio dei Revisori* è l'organo di controllo delle scritture contabili e si compone del Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti, che il Collegio di Controllo nomina fra persone che abbiano particolare competenza contabile ed amministrativa.

(2) I Revisori devono essere Vicini.

(3) Il Presidente nomina, tra gli altri revisori effettivi, un Vice Presidente, con il compito di sostituirlo quando egli sia impedito a svolgere le sue funzioni.

(3) I Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I Revisori possono rivestire la carica al massimo per due mandati quadriennali consecutivi.

(4) Nel caso di dimissioni o sopravvenuta impossibilità di esercitare le sue funzioni, al revisore effettivo subentra il supplente che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze o, in caso di parità, quello avente maggiore età. Nella prima seduta utile il Collegio di Controllo, provvede alla nomina dei revisori effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

(5) I revisori effettivi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio dei Regolani.

(6) Il Collegio dei Revisori:

- a) valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informatici, al fine di assicurare una corretta rappresentanza dei fatti amministrativi;
- b) esamina, su presentazione del Consiglio dei Regolani, preventivamente alla approvazione, le proposte di bilancio di previsione, il rendiconto consuntivo di gestione e le relative variazioni di bilancio dell'Ente, nonché i budget ed i rendiconti di gestione delle Aziende, e propone specifiche osservazioni nei termini fissati dall'art. 34.

TITOLO VIII: Scario, Vicescario, Regolano, Viceregolano

ARTICOLO 26

LO SCARIO ED IL VICESCARIO

(1) Lo *Scario* ha la rappresentanza legale della Magnifica Comunità di Fiemme.

(2) Egli convoca e presiede le sedute del Consiglio dei Regolani fissandone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni

(3) Lo Scario in particolare:

- a. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e sulla loro corretta applicazione;
- b. cura il buon andamento dei servizi, adottando i provvedimenti a ciò necessari;
- c. dispone per i pagamenti e gli incassi, firmando i relativi documenti con il Segretario generale ed il Ragioniere capo;
- d. in caso di inerzia del Regolano, provvede a convocare il Consiglio di Regola e l'assemblea annuale dei Vicini di quella Regola;
- e. trasmette al Collegio di Controllo la relazione generale sullo stato della Comunità nonché le previsioni programmatiche predisposte dal Consiglio dei Regolani.

(4) Lo Scario non può rivestire la carica per più di due quadrienni consecutivi.

(5) Lo Scario può delegare al Vicescario o ad altri Regolani, determinati atti di sua competenza.

(6) In caso di temporaneo impedimento egli è sostituito nelle sue funzioni dal Vicescario.

(7) Lo Scario viene eletto dal Consiglio dei Regolani con il voto favorevole di almeno otto Regolani; in caso di mancato raggiungimento del quorum nella prima votazione, nella seconda votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti: risulta quindi eletto il candidato che ha ottenuto almeno sei voti.

(8) Il Vicescario è eletto, dopo la nomina dello Scario, con le stesse modalità previste dal comma precedente.

ARTICOLO 27

I REGOLANI ED I VICEREGOLANI

(1) Il *Regolano* ed il *Viceregolano* sono coloro che, sulla base del Regolamento per le votazioni, risultano eletti nelle singole Regole.

(2) Il *Regolano* convoca e presiede il Consiglio di Regola e vigila sulla corretta applicazione dei regolamenti nell'ambito della Regola, con particolare attenzione all'aggiornamento delle matricole.

(3) Il *Regolano* promuove almeno una volta all'anno riunioni assembleari dei Vicini della sua Regola, in particolare quando si tratti di impiegare le rendite per interventi a dimensione regoliera, secondo il precedente articolo 11.

In caso di inadempienza, l'assemblea annuale è convocata dallo Scario, ai sensi dell'art. 26 comma 3, lettera d).

(4) Il *Regolano*, in caso di suo temporaneo impedimento, è sostituito dal *Viceregolano* in tutte le funzioni che gli competono in veste di membro del Consiglio dei Regolani.

In caso di definitivo impedimento od in caso di dimissioni del *Regolano*, assume la carica il *Viceregolano*, indi, sulla base di quanto previsto nel Regolamento per le votazioni, viene nominato il nuovo *Viceregolano* e si procede alla surroga di un nuovo Consigliere di Regola. Fino all'effettivo subentro del nuovo *Regolano*, il *Regolano* dimissionario continua a svolgere le sue funzioni, tranne nel caso di dimissioni per sopravvenuta incompatibilità.

TITOLO IX: Pubblicità degli atti

ARTICOLO 28

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

(1) Tutti i Vicini possono prendere visione ed ottenere copia, dietro specifica richiesta, delle deliberazioni, dei regolamenti, dei contratti e dei provvedimenti conclusivi adottati dagli organi comunitari, nonché degli atti preparatori in essi richiamati.

(2) Apposito disciplinare interno stabilisce le modalità per il rilascio delle copie di atti e documenti, individua gli uffici e gli organi competenti a ricevere le richieste e ad evaderle, e determina i casi nei quali le facoltà di cui al capo precedente sono escluse per esigenze di tutela della riservatezza di terzi.

(3) In tutti i casi in cui le norme dello Statuto o dei Regolamenti comunitari richiedano la pubblicazione agli albi di atti, delibere o verbali, i medesimi devono essere pubblicati contemporaneamente on line anche sul sito web della Comunità.

TITOLO X: Elezioni, ineleggibilità e incompatibilità, ricorsi elettorali

ARTICOLO 29

LE ELEZIONI

(1) Le elezioni per la formazione dei Consigli di Regola e per l'elezione del Collegio di Controllo sono indette dallo Scario almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del relativo organo, a norma di Regolamento.

(2) La nomina del Collegio dei Revisori dovrà essere effettuata dal Collegio di Controllo entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha termine il quadriennio.

ARTICOLO 30

INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

- (1) Non sono eleggibili alle cariche comunitarie:
- a. i dipendenti in servizio della Magnifica Comunità di Fiemme e delle società da essa partecipate per una quota superiore al 20% del capitale sociale;
 - b. gli ecclesiastici ed i ministri del culto;
 - c. i magistrati in servizio in circoscrizioni che abbiano competenza territoriale su controversie riguardanti la Comunità o beni di sua proprietà;
 - d. i sindaci in una delle undici Regole;
 - e. coloro che rivestono la carica di consigliere regionale o di Presidente o assessore provinciale o della Comunità Territoriale comunque denominata in una delle Regole nel nesso comunitario;
 - f. i condannati con sentenza definitiva per delitti indicati dall'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche.
 - g. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - h. il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di un Presidente, Amministratore delegato e Amministratore unico di società controllate dalla Magnifica Comunità di Fiemme.
- (2) L'inesistenza di cause di ineleggibilità deve essere preliminarmente accertata dalla Commissione Matricolare in sede di esame delle richieste di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di Regola, a norma di regolamento.
- (3) La carica di componente degli organi collegiali della Magnifica Comunità di Fiemme è incompatibile per coloro che:
- a) Abbiano controversie giudiziarie in corso nei confronti della Magnifica Comunità di Fiemme o di una società da essa partecipata per una quota superiore al 20% del capitale sociale;
 - b) Abbiano rapporti continuativi di affari o rapporti professionali, nei confronti della Magnifica Comunità di Fiemme o di una società da essa partecipata per una quota superiore al 20% del capitale sociale, per un valore annuo superiore ad un decimo delle spese correnti della Comunità. Quest'ultima condizione non determina tuttavia ineleggibilità o incompatibilità per i componenti dei Consigli di Regola che non rivestano la carica di Regolano e Vice Regolano;
 - c) Siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado di un Regolano e Vice Regolano in carica.
- (4) Quando una causa di ineleggibilità sopravvenga dopo l'elezione, ovvero quando vi sia una causa di incompatibilità, esistente al momento dell'elezione o sopravvenuta, l'interessato deve optare per conservare la carica comunitaria ed abbandonare la situazione ostativa entro dieci giorni; in mancanza di che il Collegio di Controllo, anche dietro segnalazione dei Vicini, dichiara la decadenza dell'interessato e provvede alla sua surrogazione, a norma di regolamento. Contro il provvedimento che dichiara la decadenza, l'interessato può proporre ricorso al Collegio di Controllo ai sensi del precedente articolo 23.

ARTICOLO 31

LE OPERAZIONI ED I RICORSI ELETTORALI

- (1) I componenti del seggio, chiusa la votazione, procedono a tutte le successive operazioni a norma di regolamento.
- (2) Il Presidente di ogni seggio cura la consegna, al più presto, allo Scario in carica del verbale, unitamente a tutto il materiale elettorale.
- (3) Lo Scario pubblica i risultati delle elezioni entro due giorni, contemporaneamente all'albo della Magnifica Comunità di Fiemme in Cavalese, agli albi delle altre Regole ed all'albo telematico. (4) La pubblicazione ha la durata di quindici giorni.
- (5) I Vicini possono presentare ricorso motivato contro i risultati elettorali nella propria Regola o per l'elezione del Collegio di Controllo entro il periodo della loro pubblicazione, con deposito presso la Segreteria della Magnifica Comunità di Fiemme.
- (6) Il Collegio di Controllo uscente deve decidere su tali ricorsi entro i successivi quindici giorni.

TITOLO XI: Costituzione degli Organi eletti

ARTICOLO 32

LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI ELETTI

- (1) La prima riunione del nuovo Consiglio dei Regolani è convocata dallo Scario uscente ed è presieduta dal Regolano più anziano di età. La presidenza viene poi assunta dallo Scario neo eletto come previsto dall'art. 20 c.1.
- (2) La prima riunione del nuovo Collegio di Controllo è convocata dal Presidente del Collegio di Controllo uscente ed è presieduta dal componente più anziano di età.
- (3) Le modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento elettorale.

ARTICOLO 33

LE CONSEGNE ALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE

- (1) Le consegne dalla cessata alla nuova Amministrazione si devono effettuare negli otto giorni successivi alla nomina del nuovo Scario, divenuta esecutiva.
Dalla data di scadenza del mandato e fino alla nomina del nuovo Scario, divenuta esecutiva, lo Scario ed il Consiglio dei Regolani uscenti esercitano solo i poteri di ordinaria amministrazione.

TITOLO XII: Esercizio amministrativo e Uffici.

ARTICOLO 34

L'ESERCIZIO AMMINISTRATIVO E LE SCRITTURE CONTABILI

- (1) L'esercizio amministrativo della Magnifica Comunità di Fiemme corrisponde all'anno solare.
- (2) Il Consiglio dei Regolani presenta al Collegio dei Revisori, tramite lo Scario, entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, comprendente anche i rendiconto di gestione delle Aziende, che il Collegio dei Revisori esamina, entro il 15 aprile ed esprime, nel medesimo termine, la relazione contenente il proprio parere, da trasmettere entro i 3 giorni successivi al Consiglio dei Regolani.
- (3) Il Consiglio dei Regolani presenta al Collegio dei Revisori, tramite lo Scario, entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione dell'Ente che il Collegio dei Revisori esamina, entro il 15 dicembre ed esprime, nel medesimo termine, la relazione contenente il proprio parere, da trasmettere entro i 3 giorni successivi al Consiglio dei Regolani.
- (4) Il Consiglio dei Regolani approva, entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed, entro il 30 aprile, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente comprendente anche i rendiconto di gestione delle Aziende.
- (5) Il Consiglio dei Regolani presenta altresì al Collegio dei revisori, dopo l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente, i budget delle Aziende.
Se il Consiglio dei Regolani ritiene di non adeguarsi alle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, è richiesto il voto favorevole di almeno 8 Regolani; qualora tale quorum non venga raggiunto, il Consiglio dei Regolani è tenuto a recepire le osservazioni del Collegio dei Revisori, approvando il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo con le necessarie modifiche.
- (6) Nel corso dell'anno il Consiglio dei Regolani può apportare variazioni al bilancio. Le variazioni approvate con il voto favorevole di almeno otto Regolani sono immediatamente esecutive e vengono trasmesse per conoscenza al Collegio dei Revisori; qualora non si raggiunga tale quorum, la proposta di variazione del bilancio è trasmessa al Collegio dei Revisori, che, entro dieci giorni la esamina, proponendo eventuali osservazioni.
- (7) Per l'esatta ed aggiornata evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria vengono tenuti i libri previsti dalle norme di legge.

ARTICOLO 35

I SERVIZI E GLI UFFICI AMMINISTRATIVI

(1) Ai servizi amministrativi provvedono gli uffici dell'Istituzione comunitaria, organizzati secondo il Regolamento organico del personale dipendente, che ne determina le competenze.

TITOLO XIII: I Regolamenti.

ARTICOLO 36

I REGOLAMENTI

(1) L'attività dell'Istituzione comunitaria è disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto, dalle disposizioni dei seguenti regolamenti:

- regolamento dell'impianto e della tenuta delle matricole;
- regolamento elettorale;
- regolamento per l'esercizio dei diritti di vicinìa e per l'impiego delle rendite;
- regolamento organico del personale dipendente,
- regolamento per le elezioni del Collegio di Controllo.

(2) Potranno inoltre essere emanate norme regolamentari anche per altre materie di interesse comunitario.

TITOLO XIV: Tutela dell'Autonomia e rapporti con altri Enti.

ARTICOLO 37

TUTELA DELL'AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

(1) Il Consiglio dei Regolani deve promuovere tutte le azioni idonee a salvaguardare i diritti ed interessi della Comunità dei Vicini di Fiemme, nei confronti dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché di tutti gli enti locali operanti nel territorio comunitario.

TITOLO XV: Norma Transitoria.

ARTICOLO 38

NORMA TRANSITORIA

(1) Lo Statuto entrerà in vigore in occasione delle elezioni dei Consigli di Regola successivi alla sua approvazione.

(2) Qualora la consultazione generale dei Vicini aventi diritto di voto per l'approvazione dello Statuto fosse effettuata in concomitanza con le elezioni medesime e desse esito positivo, il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente, ivi compresa l'applicazione dell'art. 15 relativo alla composizione dei Consigli di Regola